

Riconoscere l'apprendimento permanente:
dal limite dei 12 cfu alle linee guida per le università
associate"

Laboratorio di Servizio RUIAP

4 marzo 2025, 14.00-16.30

Università di Torino
Sala BLU, via PO 18 - Torino



Il laboratorio di servizio intende promuovere un confronto sulle modalità di applicazione del DM 931 all'interno dei diversi Atenei e arrivare alla definizione di possibili Linee Guida per le università associate sul tema del riconoscimento degli apprendimenti pregressi nei contesti formali, informali e non formali dell'educazione.

Modalità: blended - Webex



UNIVERSITÀ
DI TORINO

Inquadramento e definizione

Il DM 931/2024 può essere inquadrato in uno scenario più ampio, in parte richiamato nel DM stesso (visto e considerato)

VISTO il **decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13** recante
“Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per *l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze*, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92”

Riconoscimento crediti”: processo che consente ai soggetti che hanno acquisito **competenze, conoscenze e abilità in un contesto di farli valutare e riconoscere in un altro contesto** (sia al momento dell'accesso al corso di studio sia durante lo svolgimento del percorso al fine di abbreviarne - eventualmente - l'ordinario ciclo)

Conoscenze, abilità e titoli Decreto 931/2024



UNIVERSITÀ
DI TORINO

di concerto con

Il Ministro per la Pubblica Amministrazione

Articolo 2

(Oggetto e finalità)

1. Ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, così come modificato dal decreto legge 2 marzo 2024 n. 19, allo scopo di realizzare percorsi flessibili e modulari, il presente decreto definisce i criteri generali per il riconoscimento - ai fini dell'attribuzione di CFU - di:
 - a) conoscenze e abilità professionali, certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché di altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario;
 - b) attività formative svolte nei cicli di studio presso gli istituti di formazione della pubblica amministrazione, nonché alle altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario, alla cui progettazione e realizzazione l'università abbia concorso;
 - c) conseguimento da parte dello studente di medaglia olimpica o paralimpica ovvero del titolo di campione mondiale assoluto, campione europeo assoluto o campione italiano assoluto nelle discipline riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano o dal Comitato italiano paralimpico.

Laboratorio Flessibilità dell'Offerta
Formativa 04.03.2025

Home / Laboratorio Flessibilità dell'Offerta Formativa 04.03.2025



UNIVERSITÀ
DI TORINO

Art.3 Articolo 3 DM631/24

(Criteri generali per il riconoscimento dei crediti formativi per attività extracurricolari)

1. **Le università disciplinano nel proprio regolamento didattico** le modalità per il riconoscimento delle attività di cui all'articolo precedente secondo criteri di stretta coerenza con gli obiettivi formativi e i risultati di apprendimento attesi riferibili al corso di studio cui lo studente intende iscriversi o risulta iscritto.
2. Il limite **massimo di crediti riconoscibili è pari a 48 CFU per i Corsi di Laurea e i 24 CFU per i Corsi di Laurea Magistrale**; il limite di 48 CFU si applica anche ai Corsi di Laurea Magistrale a Ciclo Unico.
3. Allo studente è consentita la possibilità di **chiedere più volte nel corso della carriera accademica il riconoscimento delle attività formative** di cui all'articolo precedente, purché il numero dei crediti complessivamente riconosciuto non superi il limite massimo di 48 CFU. In ogni caso, non è consentito superare il limite di 24 CFU nei Corsi di Laurea Magistrale.



UNIVERSITÀ
DI TORINO

Quali i contesti di interoperatività del riconoscimento da Linee guida 2021? Quali quelli del DM 631/24

Validazione: verifica e conferma del controllo della qualità e attinenza del dato (valutazione indiretta)

“Apprendimento formale”: apprendimento che si attua nel sistema di istruzione e formazione e nelle università e istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, e che si conclude con il conseguimento di un titolo di studio o di una qualifica o di un diploma professionale, conseguiti anche in apprendistato, o di una certificazione riconosciuta, nel rispetto della legislazione vigente in materia di ordinamenti scolastici e universitari.

“Apprendimento non formale”: apprendimento caratterizzato da una scelta intenzionale della persona, che si realizza al di fuori dei sistemi di apprendimento formale, in ogni organismo che persegua scopi educativi e formativi, anche del volontariato, del servizio civile nazionale e del privato sociale e nelle imprese.

“Apprendimento informale”: apprendimento che, anche a prescindere da una scelta intenzionale, si realizza nello svolgimento, da parte di ogni persona, di attività nelle situazioni di vita quotidiana e nelle interazioni che in essa hanno luogo, nell'ambito del contesto di lavoro, familiare e del tempo libero.

Alcuni elementi critici nell'interpretazione del Decreto 931/2024



UNIVERSITÀ
DI TORINO

Conoscenze e abilità certificate ai sensi della normativa vigente (la certificazione ai sensi del 13/2013 è sulle competenze e su competenze in repertori nazionali ma Atlante del lavoro e delle qualificazioni – alla Voce Istruzione Superiore è in continuo aggiornamento)

Necessario che le attività di cui all'art. 2 siano certificate a norma di legge dall'ente e/o dalla struttura presso cui sono state svolte (certificate a norma di legge richiederebbe il coinvolgimento e l'attestazione da parte di un ente titolato?)

Di norma, dai servizi IVC sono escluse le professioni regolamentate. *Nel decreto 931/2024 paiono essere comprese tutti i corsi di studio*, indipendentemente dal fatto che formino professioni regolamentate o meno. Occorre un confronto specifico e una linea di indirizzo chiara, in particolare per area sanitaria.

Non sono chiare le cumulabilità di riconoscimento nel caso di doppia iscrizione a corsi di studio del medesimo ciclo o riconoscimenti sovrapponibili.

Salvo casi particolari, i titoli riferiti ai medagliati sono sganciati dal riconoscimento di conoscenze e abilità previste nel CdS (si tratta più di premialità che non riconoscimento crediti)

Alcuni spunti per problematizzare l'applicazione del Decreto 931/2024


Quali possibili implicazioni e relative indicazioni potrebbero rendersi necessarie a livello di procedure?

- Definizione di criteri e protocolli operativi per la presentazione della domanda di riconoscimento (es. modulistica)?
- Definizione di standard minimi nelle procedure di valutazione e validazione per il riconoscimento (es. Comitato per la didattica con presenza di studenti)?
- Regolamentazione delle procedure di riconoscimento delle microcredenziali acquisite?

Alcuni spunti per problematizzare l'applicazione del Decreto 931/2024

Quali possibili implicazioni e relative indicazioni potrebbero rendersi necessarie?

- Individuazione/selezione di corsi con maggiore vocazione professionalizzante?
- Pianificazione e inserimento in ordinamento di attività con TAF F (obiettivi formativi specifici e applicativi/operativi (2° descrittore di Dublino; potenziale assenza del voto per valutazione con idoneità)?
- Livelli di coerenza con modifiche apportate a seguito dei DM 1648 e 1649 (flessibilità, interdisciplinarietà)?
- Possibilità di considerare tali riconoscimenti per abbreviazione di carriera?
- Impatto sul pagamento delle tasse universitarie?



-
- 1. Potenzialità aperte dal DM**
 - 2. Criticità da affrontare per l'applicazione del DM**
 - 3. Buone pratiche negli Atenei**

